

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO e della società S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE MARIO DE FRANCESCO, all'epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della Società S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO SRL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21 maggio 2021, per non aver tesserato, entro il termine del 1 febbraio 2022, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);

S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale apparteneva il Sig. Raffaele Mario De Francesco al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Raffaele Mario DE FRANCESCO e di € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per la società S.S. CITTA' DI CAMPOBASSO S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina